Franchigie Tecnici : ARRIVA UN'ALTRA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A FAVORE !

Cosa aspetti puoi far causa solo a TIM fino a giugno 2024 senza grossi rischi !

Dopo le numerose sentenze di primo e di secondo grado, da alcuni mesi la Cassazione – ormai certa che le franchigie siano irregolari e stufa dei ricorsi aziendali – ha invitato TIM a rinunciare al ricorso, cosa che l'azienda ha fatto, anche per evitare una pesante condanna alle spese. I recenti pronunciamenti della Cassazione seguono altre numerose sentenze - sia di primo sia di secondo grado – sia di terzo grado (Cassazione) che in gran parte hanno dato ragione ai lavoratori. Pertanto è confermato il diritto alla retribuzione per le franchigie.

DOPO NUMEROSE SENTENZE POSITIVE LA CASSAZIONE IMPONE ALL'AZIENDA IL RITIRO DEI RICORSI GIA' PRESENTATI

E' ORMAI MOLTO SICURO CHE LE CAUSE FRANCHIGIE SI VINCONO

Non solo, già il 10 settembre 2015, in un caso analogo, la Corte di giustizia della UE aveva stabilito che il tempo di viaggio con auto aziendale di andata/ritorno dal luogo di lavoro, deve essere retribuito. Adesso una nuova sentenza della Corte UE del 9 ottobre 2025 **n. 110 - C-110/24 - Direttiva 2003/88/CE -** ha ribadito il diritto:

" …...per quanto riguarda il terzo elemento costitutivo di tale nozione, secondo il quale nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere al lavoro, la Corte ha rilevato che, se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale spostamento. Infatti, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro (sentenza del 10 settembre 2015, F.S.P.S., C-266/14, EU:C:2015:578, punto 43).

…..Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che il tempo dedicato ai tragitti di andata e ritorno che i lavoratori sono tenuti ad effettuare, insieme, a un'ora definita dal loro datore di lavoro e con un veicolo appartenente a quest'ultimo, per recarsi da un luogo preciso, determinato da tale datore di lavoro, al luogo in cui è fornita la prestazione caratteristica prevista dal contratto di lavoro concluso tra tali lavoratori e detto datore di lavoro, deve essere considerato "orario di lavoro", ai sensi di tale disposizione. "

QUINDI E' ORA ANCOR PIU' FORTE IL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE !!!

perchè lasciare migliaia di euro, TUOI SOLDI, all'azienda !!??

PUOI RECUPERARE : circa 24.000 euro se con auto a casa !
circa 12.000 euro se con auto in centrale !

Oltre interessi, rivalutazione di legge TFR e i contributi previdenziali!

Ricordiamo ai lavoratori che c'è tempo massimo 5 anni dall'uscita da TIM per promuovere la causa, pena la prescrizione.

Per chi è interessato: email cubt@cubtlc.it, telefono 3316019879

dicembre 2025

FLMU-CUB FIBERCOP

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base
Firenze, V. di Scandicci 86 tel./fax 055/3200938 email: cubt@cubtlc.it su Facebook : CUB TELECOM